SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 ottobre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dall'8 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2008. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 26 gennaio 2008 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 24 febbraio 2008.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2008 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 28 agosto 2007, n. **173.**

Regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi dell'articolo 20, comma 2, e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», il quale, tra l'altro, disciplina i trattamenti effettuati per scopi storici, concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, nonché il codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali» - allegato A.2;

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali», registrato dalla Corte dei conti il 28 ottobre 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e, in particolare:

l'articolo 20, comma 1, ai sensi del quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite;

l'articolo 20, comma 2, ai sensi del quale nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22 dello stesso decreto, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera *g)*, del medesimo provvedimento;

l'articolo 21, comma 1, ai sensi del quale il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichi le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili;

l'articolo 21, comma 2, ai sensi del quale la disposizione dell'articolo 20, comma 2, si applica anche al trattamento dei dati giudiziari;

Vista la Parte II del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolata «Disposizioni relative a specifici settori», nella quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 21 dicembre 2005 recante autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici;

Ravvisata la necessità di provvedere all'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nell'ambito dei trattamenti di dati personali effettuati, per le finalità di interesse pubblico individuate dalla legge, dal Ministero per i beni e le attività culturali, nonché dagli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonché di formazione;

Ritenuto di indicare analiticamente negli allegati le operazioni effettuate dal Ministero per i beni e le attività culturali e dai precitati enti pubblici che possono spiegare effetti maggiormente significativi per l'interessato, con particolare riferimento alle operazioni di comunicazione a terzi;

Ritenuto di indicare sinteticamente anche le operazioni ordinarie che il Ministero per i beni e le attività culturali e dai precitati enti pubblici devono necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge: operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione;

Considerato che per quanto concerne tutti i trattamenti di cui agli allegati è stato verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle predette operazioni per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a rendere lecite le medesime operazioni o, ove richiesta, all'indicazione scritta dei motivi;

Rilevato che il presente regolamento non comporta alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione;

Acquisito in data 21 giugno 2006 il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi in via interlocutoria, nell'adunanza del 19 marzo 2007 ed in via definitiva nell'adunanza del 9 luglio 2007;

Vista la preliminare comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 16028 del 19 luglio 2007;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto del regolamento

1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», d'ora innanzi denominato «Codice», il regolamento identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte del Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, con esclusione dei trattamenti effettuati per scopi storici, già regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonché dal codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici, di cui all'allegato A.2 al Codice.

2. Il presente regolamento identifica altresì i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili, limitatamente ai trattamenti in materia di gestione del personale e di contenzioso, nonché di formazione, da parte degli enti pubblici non economici sottoposti alla vigilanza del Ministero ed in particolare: Ente Ville Vesuviane, istituito con legge n. 578/1971; Scuola Archeologica di Atene, istituita con legge n. 118/1987; Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani», istituita con R.D. n. 1050/1925 e R.D.L. n. 1447/1937, convertito con legge n. 2554/1937; Domus Mazziniana, istituita con legge n. 1230/1952; Fondazione Guglielmo Marconi, istituita con R.D. n. 354/1938; Istituto Italiano di Numismatica, istituito con R.D.L. n. 223/1936; Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano, istituito con R.D. n. 1068/1935; Istituto Storico Italiano per il Medioevo, istituito con legge n. 2124/1934; Accademia Nazionale dei Lincei, ricostituita con D.Lgs.Lgt. n. 359/1944, riordinata con legge n. 70/1975; Museo storico della liberazione di Roma, istituito con legge n. 277/1957.

Art. 2.

Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

1. Le tabelle dai numeri 1 a 7, che formano parte integrante del Regolamento, identificano i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui è consentito il relativo trattamento, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed individuate nel Codice.

2. I dati sensibili e giudiziari individuati dal regolamento sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, specie nel caso in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.

3. Le operazioni di comunicazione individuate nel regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione di dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

4. Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 3.

Riferimenti normativi

1. Al fine di una maggiore semplificazione e leggibilità del regolamento, le disposizioni di legge, citate nella parte descrittiva delle «fonti normative» degli allegati, si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 agosto 2007

Il Ministro: RUTELLI

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 287

INDICE DEI TRATTAMENTI

N. scheda	Denominazione del trattamento
1	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore dei beni culturali.
2	Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa - attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti.
3	Gestione del contenzioso - accertamento di responsabilità disciplinare e contabile - Attività ispettiva, evasione di esposti.
4	Interventi economici in favore alcune categorie di soggetti (appartenenti al settore dello spettacolo).
5	Consultazione per motivi non di studio presso Archivi di Stato o tramite le Soprintendenze archivistiche.
6	Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo.
7	Conferimento di onorificenze e ricompense.

———

SCHEDA N. 1

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali, formazione, aggiornamento e specializzazione nel settore dei beni culturali.

FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; decreto del Presidente della Repubblica n. 851/1967; legge n. 300/1970; legge n. 336/1970; decreto del Presidente della Repubblica n. 1032/1973; legge n. 164/1982; legge n. 118/1987; legge n. 19/1990; decreto legislativo n. 277/1991; legge n. 104/1992; decreto legislativo n. 626/1994; decreto del Presidente della Repubblica n. 339/1997; decreto del Presidente della Repubblica n. 294/1997; decreto legislativo n. 286/1999; legge n. 68/1999; legge n. 53/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; decreto legislativo n. 165/2001; legge n. 64/2001; decreto legislativo n. 151/2001; decreto legislativo n. 77/2002; decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001; legge n. 4/2004; CCNL di comparto.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Instaurazione e gestione di rapporto di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 12, decreto legislativo n. 196/2003); Attività di formazione professionale, superiore o universitaria (art. 95, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X etnica.

Convinzioni X religiose X filosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente.

Vita sessuale (soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso).

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO «ORDINARIO» DEI DATI

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità del trattamento.

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) alle organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;

b) al Dipartimento della funzione pubblica per l'esercizio dei diritti sindacali e funzioni pubbliche elettive (decreto legislativo n. 165/2001);

c) alle strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5, legge n. 300/1970 e C.C.N.L.);

d) agli uffici competenti per il collocamento mirato, relativamente all'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (legge n. 68/1999);

e) agli enti di appartenenza e di destinazione dei lavoratori comandati o in mobilità (per gestire la procedura di comando/mobilità relativamente ai lavoratori in entrata e in uscita);

f) agli enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali, nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;

g) agli enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento concerne tutti i dati relativi alla instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quello a tempo determinato, part-time e di consulenza) nel Ministero, a partire dai procedimenti concorsuali o da altre procedure di selezione) anche per l'ammissione, tramite selezione, a scuole di specializzazione e perfezionamento e per la successiva gestione del personale discente e docente, nonché per l'assegnazione di borse di studio. I dati sono oggetto di trattamento presso le competenti strutture del Ministero per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Il trattamento di dati sulle convinzioni religiose può rendersi necessario per la concessione di permessi per quelle festività la cui fruizione è connessa all'appartenenza a determinate confessioni religiose; quelle su opinioni filosofiche o d'altro genere possono venire in evidenza dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza, all'espletamento del servizio civile o allo svolgimento di attività di volontariato; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati relativi alla salute dei familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti dalla legge. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti o su richiesta da parte del Ministero. I dati possono anche essere comunicati a terzi, come sopra individuato. I dati vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuati controlli presso pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzati esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

SCHEDA N. 2

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Personale - Gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso il Ministero - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio, nonché dal riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa - attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti.

FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965; legge n. 152/1968; legge n. 336/1970; legge n. 104/1992; legge n. 335/1995; legge n. 68/1999; legge n. 388/2000; decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Concessione, liquidazione modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68, decreto legislativo n. 196/2003). Instaurazione e gestione di rapporto di lavoro dipendente di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente.

OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità del trattamento.

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: organi preposti all'accertamento dell'invalidità civile e dell'invalidità derivante da causa di servizio, al riconoscimento dell'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, nonché all'erogazione del relativo trattamento di pensione, alla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001 e della legge n. 335/1995).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

I dati vengono acquisiti dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo). In caso di richiesta di pensione privilegiata, i dati vengono trasmessi all'INPDAP per l'erogazione del trattamento pensionistico. Analoga trasmissione si ha nell'ipotesi di richiesta di riconoscimento alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, legge n. 388/2000. Esperita l'istruttoria, il provvedimento dirigenziale relativo al riconoscimento dell'invalidità viene comunicato all'INPS o all'INPDAP.

I dati connessi all'attività di erogazione di benefici economici a sostegno dei dipendenti vengono forniti dall'interessato, che presenta apposita istanza per la fruizione dei benefici corredata dalla necessaria documentazione. La documentazione presentata può anche evidenziare informazioni sulla salute dei familiari dell'interessato. L'ufficio preposto provvede all'erogazione dei benefici dopo aver verificato il possesso del requisito richiesto. Vengono effettuati controlli presso pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi finalizzati esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

SCHEDA N. 3

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Gestione del contenzioso - accertamento di responsabilità disciplinare e contabile. Attività ispettiva, evasione di esposti.

FONTI NORMATIVE

Codice penale, codice civile, codice di procedura civile, codice di procedura penale; legge n. 1034/1971; decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971; decreto del Presidente della Repubblica n. 260/1998; decreto legislativo n. 286/1999; decreto legislativo n. 165/2001; C.C.N.L. di comparto; C.C.N.Q. 2001.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Finalità volte a fare valere il diritto di difesa in sede amministrativa e/o giudiziaria (art. 71, decreto legislativo n. 196/2003); verifica della legittimità, del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonché della rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità, efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla legge a soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei confronti di altri soggetti; accertamento, nei limiti delle finalità istituzionali, con riferimento a dati sensibili e giudiziari relativi ad esposti e petizioni (art. 67, decreto legislativo n. 196/2003); nonché dirette all'accertamento della responsabilità disciplinare e contabile (art. 112, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X razziale X etnica.

Convinzioni X religiose X filosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso X dati sulla salute.

Vita sessuale.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità del trattamento.

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: Avvocatura Generale dello Stato, nei casi in cui è previsto il patrocinio obbligatorio; Autorità giudiziaria di ogni ordine e grado e suoi organi ausiliari, Consiglio di Stato in relazione alle richieste di parere ex art. 11, decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, assicurazioni, INPDAP, sindacati, avvocati e consulenti della controparte (per le finalità di gestione del contenzioso).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento riguarda i dati sensibili e giudiziari relativi ad ogni fattispecie che possa dar luogo ad un contenzioso, ovvero sia oggetto di esposti, accertamenti, visite ispettive o segnalazioni relative ad eventuali violazioni della normativa in materia di gestione del personale e dei beni e attività culturali. Vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati dell'interessato ed, eventualmente, anche di informazioni sulla salute, nell'ambito di pareri resi dall'Amministrazione, così come nell'ambito di scritti difensivi prodotti in giudizio ovvero in sede conciliativa o di arbitrato e nelle sentenze. Il trattamento rileva anche per accertare la sussistenza dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio ovvero svolgere attività dirette all'accertamento della responsabilità civile, disciplinare e contabile.

I dati vengono comunicati all'Autorità giudiziaria nel caso in cui si ipotizzino illeciti penali e alla Procura Corte dei conti nei casi di responsabilità contabile derivante da danno erariale.

I dati, oltre ad essere raccolti presso gli interessati, vengono raccolti anche presso terzi (Autorità giudiziaria, avvocati e consulenti incaricati della tutela giuridica del Ministero). Gli stessi possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità giudiziaria, nonché al consulente della controparte per la finalità di gestione del contenzioso.

SCHEDA N. 4

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Interventi economici in favore alcune categorie di soggetti appartenenti al settore dello spettacolo.

FONTI NORMATIVE

Legge n. 161/1962; decreto del Presidente della Repubblica n. 2029/1963; legge n. 800/1967; legge n. 163/1985; decreto legislativo n. 28/2004; decreto ministeriale 21 maggio 2002; decreto ministeriale 8 febbraio 2002; decreto ministeriale 27 febbraio 2003; decreto ministeriale 8 maggio 2003; decreto ministeriale 23 maggio 2003; decreto ministeriale 27 settembre 2004; decreto ministeriale 28 ottobre 2004; decreto ministeriale 10 giugno 2004; decreto ministeriale 16 luglio 2004; decreto ministeriale 27 agosto 2004.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità del trattamento.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento avviene nell'ambito dei procedimenti volti alla concessione di interventi economici in favore del settore dello Spettacolo.

SCHEDA N. 5

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Consultazione per motivi non di studio presso Archivi di Stato o tramite le Soprintendenze archivistiche.

FONTI NORMATIVE

Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/1963; decreto del Presidente della Repubblica n. 37/2001; decreto legislativo n. 42/2004.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Conservazione, ordinamento e comunicazione di documenti detenuti negli archivi di Stato (art. 98, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Origine X razziale X etnica.

Convinzioni X religiose X filosofiche X d'altro genere.

Convinzioni X politiche X sindacali.

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse.

Vita sessuale.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità del trattamento.

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione a soggetti che facciano richiesta di consultazione per motivi non di studio dei documenti detenuti negli archivi di Stato versati ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 42/2004, con le modalità e le limitazioni previste per la consultabilità e l'utilizzabilità di tali documenti dalla normativa di settore.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Al di fuori dei casi regolati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», nonché dal codice deontologico e di buona condotta concernente il trattamento dei dati personali per scopi storici (allegato A.2 al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento rileva in caso di richieste di consultazione degli archivi per motivi non di studio (ad esempio, fogli matricolari o fascicoli personali dei dipendenti pubblici, richiesta da parte di ASL o interessati di cartelle cliniche provenienti da ospedali psichiatrici che abbiano versato gli atti in archivio, richiesta da parte dell'interessato o di pubbliche amministrazioni degli atti depositati dai tribunali dei minori presso gli archivi di Stato).

SCHEDA N. 6

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Istruttoria degli atti di sindacato ispettivo

FONTE NORMATIVA

Regolamento del Senato della Repubblica: articoli 46, 47, 50, 105 e 145 e seguenti.

Regolamento della Camera dei deputati: articoli 110, e seguenti (Capo XXVI), articoli 128 e seguenti (Capo XXIX), articoli 136 e seguenti (Capo XXX), articoli 139 e seguenti (Capo XXXI), art. 143.

Decreto legislativo n. 165/2001.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi e attività di controllo ed ispettive (articoli 65 e 67 del decreto legislativo n. 196/2003.

TIPI DI DATI TRATTATI

Stato di salute X patologie attuali X patologie pregresse X terapie in corso.

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità del trattamento.

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazioni ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione od all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento è volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo di interesse dell'Amministrazione per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere. La predisposizione degli schemi di risposta riguarda gli interventi del Ministro e dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze ed informative urgenti in Commissione o in Assemblea. La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed è diretta ai parlamentari interroganti ed alla Camera di appartenenza degli stessi. L'acquisizione ed il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilità, sia nell'attività di predisposizione dello schema di risposta sia, in particolare nella comunicazione agli organi interroganti.

SCHEDA N. 7

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Conferimento di onorificenze e ricompense

FONTE NORMATIVA

Legge n. 178/1951; decreto del Presidente della Repubblica n. 458/1952; decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2004.

FINALITÀ DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE

Conferimento di onorificenze e ricompense (art. 69, decreto legislativo n. 196/2003).

TIPI DI DATI TRATTATI

Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettera *e)*, del Codice).

OPERAZIONI ESEGUITE

TRATTAMENTO ORDINARIO DEI DATI

Raccolta: X presso gli interessati X presso terzi.

Elaborazione: X in forma cartacea X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie indispensabili rispetto alla finalità del trattamento.

PARTICOLARI FORME DI TRATTAMENTO

Comunicazione ai seguenti soggetti: Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi dell'art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 458/1952).

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Il trattamento dei dati giudiziari avviene, nel rispetto del principio di indispensabilità, nell'ambito dei procedimenti di conferimento di onorificenze dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana».

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alla premessa:

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 2004, n. 11.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 2004, n. 166.

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 2004, n. 45.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) [*abrogata*].

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il testo degli articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 2003, n. 174, è il seguente:

«Art. 20 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili)*. — 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.».

«Art. 21 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari)*. — 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

«Art. 22 *(Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)*. — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. in applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano princìpi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», si veda in note alla premessa.

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», si veda in note alla premessa.

— Il testo della legge 29 luglio 1971, n. 578, recante «Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1971, n. 202.

— Il testo della legge 16 marzo 1987, n. 118, recante «Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1987, n. 73.

— Il testo del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, recante «Conferimento della personalità giuridica alla Fondazione del "Vittoriale degli Italiani"», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1937, n. 202; il testo della legge di conversione 27 dicembre 1937, n. 2554 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 febbraio 1938, n. 46.

— Il testo della legge 14 agosto 1952, n. 1230, recante «Istituzione, in Pisa, della "Domus Mazziniana"», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1952, n. 225.

— Il testo del regio decreto 2 aprile 1938, n. 354, recante «Erezione in ente morale e approvazione dello statuto della Fondazione "Guglielmo Marconi"», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 aprile 1938, n. 93.

— Il testo del regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 223, recante «Costituzione di un Regio istituto di numismatica», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1936, n. 45.

— Il testo del regio decreto 20 giugno 1935, n. 1068, recante «Attribuzione alla Società nazionale per la storia del Risorgimento del titolo di "Regio istituto per la storia del Risorgimento italiano"», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1935, n. 152.

— Il testo del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1226, recante «Coordinamento degli istituti nazionali di studi storici in Roma», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 1934, n. 180; il testo della legge di conversione 20 dicembre 1934, n. 2124, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 gennaio 1935, n. 13.

— Il testo del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 359, recante «Ricostituzione dell'Accademia Nazionale dei Lincei», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (serie speciale) del 9 dicembre 1944, n. 92.

— Il testo della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 aprile 1975, n. 87.

— Il testo della legge 14 aprile 1957, n. 277, recante «Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1957, n. 117.

07G0189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 ottobre 2007.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI

DI CONCERTO CON

I DIRIGENTI GENERALI COMPETENTI DEI MINISTERI DELL'INTERNO, DELLA GIUSTIZIA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che affida ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interdirigenziale dell'anno 2006, con il quale la suddetta quota è stata fissata in 10,96 euro a decorrere dal 1° gennaio 2006;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento, per l'anno 2006, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita è aumentato, rispetto al 2005, di una media dell'1,7%;

Considerato che si rende necessario aumentare la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2007;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in 11,15 euro.

Roma, 17 ottobre 2007

Il direttore generale dei servizi generali del Ministero della difesa
MURAS

Il direttore dell'ufficio per l'amministrazione generale del dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
CAZZELLA

Il direttore generale del personale e della formazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia
DE PASCALIS

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

Il dirigente generale Capo del corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
PATRONE

07A09028

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 settembre 2007.

Elevazione dei limiti delle vincite di lotterie istantanee pagabili e prenotabili presso i punti vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Vista la convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea;

Visto l'allegato 1), lettera E) del «Primo Atto Aggiuntivo alla Convenzione» che ha definito, tra l'altro, le modalità di pagamento e di prenotazione delle vincite delle lotterie ad estrazione istantanea, prevedendo che siano pagabili presso i punti vendita autorizzati premi di importo non superiore a 150,00 euro e che siano ivi prenotabili premi di importo non superiore a 5.000,00 euro;

Visto il decreto direttoriale 28 maggio 2004 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Batti il Banco» (*Gazzetta Ufficiale* n.137 del 14 giugno 2004);

Visto il decreto direttoriale 28 maggio 2004 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Un due tris» (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 2004);

Visto il decreto direttoriale 28 luglio 2004 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Dado matto» (*Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 2004);

Visto il decreto direttoriale 11 ottobre 2004 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Sette e mezzo» (*Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2004);

Visto il decreto direttoriale 15 novembre 2004 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Stella stellina» (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004);

Visto il decreto direttoriale 29 aprile 2005 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Fai scopa» (*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2005);

Visto il decreto direttoriale 18 maggio 2005 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Super Poker»(*Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2005);

Visto il decreto direttoriale 29 aprile 2005 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Portafortuna»(*Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 7 giugno 2005);

Visto il decreto direttoriale 29 novembre 2005 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Tuffati nell'oro» (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2006);

Visto il decreto direttoriale 23 dicembre 2005 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Medaglia d'oro» (*Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 2006);

Visto il decreto direttoriale 29 maggio 2006 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Tutti al mare» (*Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 30 giugno 2006);

Visto il decreto direttoriale 5 agosto 2005 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Miliardario» (*Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2005);

Visto il decreto direttoriale 7 agosto 2006 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «La gallina dalle uova d'oro» (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2006);

Visto il decreto direttoriale 28 agosto 2006 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Milioni di milioni» (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 2006);

Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2006 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Mega Miliardario» (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007);

Visto il decreto direttoriale 12 dicembre 2006 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Montagna d'oro» (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2007);

Visto il decreto direttoriale 18 aprile 2007 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «Spiderman 3» (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2007);

Visto il decreto direttoriale 28 maggio 2007 di indizione della lotteria ad estrazione istantanea «La fortuna gira» (*Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2007);

Considerato che il Consorzio Lotterie Nazionali, al fine di soddisfare le esigenze dei giocatori relative alla riduzione dei tempi per la liquidazione delle vincite e, nel contempo, apportare una semplificazione alle procedure di pagamento, ha avanzato la richiesta di elevare il limite delle vincite pagabili e prenotabili nei punti vendita;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ha condiviso le esigenze rappresentate;

Visto il decreto direttoriale 28 maggio 2007 recante modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Per la pace e della Buona Azione, del Corteo Storico di Federico II di Oria e della Maratona d'Italia 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2007);

Visto il decreto direttoriale 26 marzo 2007 recante modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale «Fiaba per una vita solidale» - 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 2007);

Visto il decreto direttoriale 31 agosto 2007 recante modalità tecniche e regolamento per l'assegnazione dei premi della Lotteria Italia 2007 (*Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2007);

Considerato che le modalità di pagamento e di prenotazione delle vincite assegnate con modalità di estrazione istantanea dalle lotterie nazionali coincidono con quelle previste per le lotterie ad estrazione istantanea;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere ad una modifica delle modalità di pagamento e di prenotazione delle vincite come sopra stabilite, al fine di contemperare le esigenze dei vincitori con quelle di semplificazione delle procedure contabili ed amministrative delle vincite;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 2007 gli importi delle fasce di premio relative alle modalità di pagamento delle vincite attribuite dalle lotterie ad estrazione istantanea sono così determinati:

premi pagabili direttamente presso i punti vendita autorizzati: fino a 500,00 euro;

premi prenotabili presso i punti vendita autorizzati: da 501,00 euro a 10.000,00 euro;

premi da richiedere all'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali o presso la banca Tesoreria dello stesso: oltre 10.000,00 euro.

Le suddette fasce di premio verranno applicate alle lotterie ad estrazione istantanea indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto ed a quelle in corso alla data del 1° ottobre 2007, qui di seguito indicate: «Batti il Banco», «Un Due Tris», «Dado matto», «Sette e mezzo», «Fai Scopa», «Super Poker», «Medaglia d'oro», «Miliardario», «Stella Stellina», «Portafortuna», «Tutti al mare», «Tuffati nell'oro», «Megamiliardario», «Montagna d'Oro», «La Gallina dalle uova d'oro», «Spider-man 3», «Milioni di Milioni», «La fortuna gira».

Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 2007 gli importi delle fasce di premio relative alle modalità di pagamento delle vincite assegnate con modalità di estrazione istantanea dalle lotterie nazionali sono così determinati:

premi pagabili direttamente presso i punti vendita autorizzati: fino a 500,00 euro;

premi prenotabili presso i punti vendita autorizzati: da 501,00 euro a 10.000,00 euro;

premi da richiedere all'Ufficio premi del Consorzio Lotterie Nazionali o presso la banca Tesoreria dello stesso: oltre 10.000,00 euro.

Le suddette fasce di premio verranno applicate alle lotterie nazionali indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto ed a quelle in corso alla data del 1° ottobre 2007, qui di seguito indicate:

Lotteria Italia 2007 (tagliando «Il treno della Fortuna»);

Lotteria «Fiaba per una vita solidale»(tagliando «Tenta la Fortuna»);

Lotteria «Per la pace e della Buona Azione, del Corteo Storico di Federico II di Oria e della Maratona d'Italia» (tagliando «Raggi di Fortuna»).

Art. 3.

Quanto non modificato dal presente decreto resta disciplinato dalle disposizioni contenute nei singoli decreti istitutivi delle lotterie ad estrazione istantanea e delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 26 settembre 2007

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 206

07A08982

DECRETO 3 ottobre 2007.

Modalità di adeguamento della procedura del mandato informatico agli standard del SIPA - Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante la riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, concernente le modalità agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, riguardante il regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il protocollo d'intesa per la gestione del mandato informatico sottoscritto in data 18 dicembre 1998 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia;

Visto il Protocollo d'intesa quadro per lo sviluppo del Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (SIPA), sottoscritto in data 9 gennaio 2001 tra l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la Corte dei conti e la Banca d'Italia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482 di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, in materia di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato;

Visto gli articoli 1, comma 2, lettera *b)* e 3, commi 3 e 4, del decreto ministeriale 31 ottobre 2002, riguardante il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi emessi in forma dematerializzata;

Visto l'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, riguardante le modalità per l'informatizzazione degli ordini di prelevamento dai fondi dai conti correnti di tesoreria centrale;

Visto il Protocollo d'intesa per l'emissione degli Ordini di prelevamento fondi sottoscritto in data 11 settembre 2003 fra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia;

Considerata la necessità di adeguare le procedure del mandato informatico alle modalità operative e di colloquio previste nell'ambito del SIPA;

Sentita la Banca d'Italia in qualità di Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale;

Decreta:

Art. 1.

Estinzione dei mandati informatici

1. I mandati informatici da pagare in contanti presso gli uffici postali e presso gli istituti di credito sono estinti, sotto la data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico, mediante commutazione in «bonifico domiciliato».

2. L'estinzione dei mandati informatici da pagare in contanti presso le Tesorerie dello Stato avviene, sotto la data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico, con il versamento del relativo importo sul conto corrente aperto a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 giugno 2003, in attesa che i creditori si presentino per la riscossione.

3. I mandati informatici da pagare in contanti sia presso le Tesorerie sia presso gli uffici postali e gli istituti di credito possono essere riscossi dai beneficiari entro il secondo mese successivo a quello di esigibilità.

4. I mandati informatici recanti data di esigibilità 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui al comma 2, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo.

5. La Società Poste Italiane Spa riversa nella contabilità speciale «Poste Italiane Spa - Servizio di tesoreria» le somme relative ai pagamenti di propria competenza affluite sul conto di gestione che la stessa detiene presso la Banca d'Italia.

Art. 2.

Restituzione degli importi dei mandati informatici da pagare in contanti e non riscossi dai creditori

1. Gli uffici pagatori di cui all'art. 1, comma 1, restituiscono gli importi dei mandati informatici non riscossi alla scadenza del termine di cui al comma 3 dello stesso articolo, alla Banca d'Italia mediante storni di bonifico; tali importi sono versati cumulativamente sul conto corrente n. 20353 aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni.

2. Sul conto corrente 20353 di cui al comma 1 sono versati anche gli importi dei mandati informatici da pagare in contante presso le Tesorerie non riscossi entro il termine di cui all'art. 1, comma 3.

3. Le informazioni relative ai singoli mandati non riscossi e i dati dell'accreditamento del relativo importo nel conto corrente 20353, sono comunicati per via telematica dalla Banca d'Italia al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 3.

Pagamenti in contante

1. Il pagamento in contanti è documentato da quietanza del beneficiario del mandato informatico, ovvero di colui che ne abbia la rappresentanza ai sensi degli articoli 296 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, apposta su apposito modulo predisposto dagli uffici pagatori sulla base delle specifiche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I moduli quietanzati comprovanti i pagamenti eseguiti sono conservati dagli uffici pagatori per un periodo di cinque anni dalla data di esigibilità indicata nel relativo flusso informatico.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Banca d'Italia provvedono ad adeguare le procedure di colloquio e di scambio dei dati e a stipulare un nuovo protocollo d'intesa per la gestione del mandato informatico, che sostituisce quello sottoscritto in data 18 dicembre 1998.

2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato stabilisce con proprio provvedimento, sentita la Banca d'Italia, la data di avvio della procedura di cui al presente decreto.

Roma, 3 ottobre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A08907

DECRETO 4 ottobre 2007.

Individuazione dei dati e delle relative modalità di comunicazione per l'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati delle attività di raccolta delle giocate.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.), concernente le caratteristiche degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento che erogano vincite in denaro;

Visto l'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi del quale sono stati individuati i concessionari della rete telematica degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Visto l'art. 39-*sexies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina la responsabilità solidale dei terzi incaricati con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto nonché per i relativi interessi e sanzioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2004, n. 86, concernente la definizione delle funzioni della rete dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di gioco, anche videoterminali, nonché del gioco lecito;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 maggio 2006, n. 311/CGV, disciplinante i requisiti dei terzi incaricati della raccolta delle giocate mediante apparecchi con vincite in denaro;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 12 aprile 2007, n. 452/CGV, concernente le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera *a)*, del T.U.L.P.S.;

Viste le convenzioni di concessione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed i concessionari di cui all'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernenti l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento nonché delle attività e delle funzioni connesse;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 6 agosto 2007, n. 1033/CGV, concernente le modalità di accertamento e di contestazione della responsabilità solidale dei terzi incaricati delle attività di raccolta delle somme giocate con gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

Decreta

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 6 agosto 2007, n. 1033/CGV, individua:

1) i dati di cui al comma 1 del predetto art. 3, necessari per l'accertamento della responsabilità solidale;

2) le modalità telematiche con le quali i concessionari comunicano ad AAMS, con riferimento a ogni terzo incaricato, i dati di cui al punto 1) e le somme trasferite a titolo di PREU dal terzo incaricato stesso al concessionario.

2. Ai soli fini del presente decreto, si intendono per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) apparecchio/i da divertimento ed intrattenimento o apparecchio/i di gioco, un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., munito del relativo nulla osta;

c) concessionario, il concessionario della rete telematica di cui all'art. 14-*bis,* comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, titolare dei nulla osta per gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

d) periodo contabile, i periodi individuati dall'art. 2 del decreto 12 aprile 2007;

e) PREU, il prelievo erariale unico dovuto sugli apparecchi da divertimento ed intrattenimento;

f) terzo/i incaricato/i o terzo/i, l'operatore che, titolare di un contratto con il concessionario relativamente ad apparecchi da divertimento ed intrattenimento, svolge le attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera *c)*, punto 2), del decreto del Direttore generale di AAMS n. 311/CGV del 17 maggio 2006;

g) allegato tecnico, il documento, parte integrante del presente decreto, contenente le modalità di trasmissione della comunicazione dei dati per l'accertamento della responsabilità solidale.

Art. 2.

Dati per l'accertamento della responsabilità solidale

1. Il concessionario, ai fini dell'accertamento della responsabilità solidale, comunica ad AAMS con riferimento ad ogni terzo incaricato:

a) ciascun importo trasferito a titolo di PREU dal terzo incaricato al concessionario;

b) il periodo contabile o il saldo annuale cui il trasferimento si riferisce;

c) la data di effettuazione di ogni singolo trasferimento.

2. Le dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 17 maggio 2006, n. 311/CGV, contenenti i dati identificativi dei terzi incaricati e degli apparecchi di gioco, valgono e sono efficaci anche ai fini della comunicazione dei dati necessari per l'accertamento della responsabilità solidale di cui al presente decreto.

Art. 3.

Modalità di comunicazione dei dati

Le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, sono effettuate con le modalità indicate nell'allegato tecnico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 4 ottobre 2007

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

ALLEGATO TECNICO

per la predisposizione del CD-ROM da presentare al competente Ufficio Regionale di AAMS per la comunicazione dei dati contabili relativi alla responsabilità solidale dei terzi incaricati di cui all'art. 3 del Decreto direttoriale 6 agosto 2007 n. 1033/CGV (pubblicato nella *G.U.* n. 194 del 22 agosto 2007).

1. TRASMISSIONE DEI DATI CONTABILI AD AAMS

Il Concessionario, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma monopoli di Stato – n. 1033/CGV del 6 agosto 2007, è tenuto a comunicare ad Aams "*le somme versate a titolo di Preu nonché gli ulteriori dati necessari per l'accertamento della responsabilità solidale*" con riferimento a ciascun terzo incaricato della raccolta, titolare di contratto con il concessionario.

Le modalità di trasmissione dei suddetti dati prevedono la consegna di un apposito CD-ROM - all'Ufficio Regionale di AAMS competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del Concessionario - predisposto secondo le specifiche tecniche di seguito indicate.

2. MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DEL CD-ROM DA PRESENTARE ALL'UFFICIO REGIONALE DI AAMS

Caratteristiche del supporto informatico

Il supporto informatico da utilizzare è costituito da CD-ROM non riscrivibile di dimensioni standard. Ogni CD-ROM deve contenere un unico file di dimensione massima pari a 2 Mb. Sul CD-ROM deve essere altresì apposta una etichetta in cui deve essere riportato la denominazione del concessionario ed il codice fiscale.

Caratteristiche del file contenuto nel CD-ROM

Il file deve possedere le seguenti caratteristiche:

- organizzazione del file di tipo sequenziale;
- tipo di codifica = ASCII STANDARD;
- gli ultimi due caratteri di ciascun record riservati ai caratteri ASCII, CR e LF (valori esadecimali "0D" e "0A").
- L'estensione del file deve essere ".txt"

- Il nome del file deve essere composto nel seguente modo: [codice fiscale del concessionario_periodo contabile di riferimento (01,02,03,04,05,06,00 per saldo annuale)_anno] .[estensione del file]
- Non vengono accettati file multi-volume.

I campi dei record sono tutti obbligatori.

I campi sono separati dal carattere riservato "#", sono alfabetici (A), alfanumerici (AN) e numerici (N) e contengono esclusivamente le cifre da 0 a 9 e le lettere dell'alfabeto dalla A alla Z, con:

- inclusione dei seguenti valori: apostrofo, accento, spazio, punto, "&", "/", "\", "-", "@",
- esclusione di qualsiasi altro carattere speciale.

Ciascun record presente nel file è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno del file, secondo quanto descritto nella tabella che segue:

TIPO RECORD	NUMERO OCCORRENZE	DESCRIZIONE
A	1	Dati del concessionario e dati del periodo di riferimento
B	almeno 1	Dati contabili del terzo incaricato
C	1	Chiusura del file
D	1	Autenticazione del concessionario

Ciascun file deve iniziare con il record di tipo "A" e deve chiudersi con il record di tipo "C", seguito dal record di tipo "D" di autenticazione.

Tra i record "A" e "C" deve essere presente almeno un record "B" (Dati contabili del terzo incaricato).

I) Record A: dati del concessionario e dati del periodo di riferimento

CAMPI CONTENUTI NEL RECORD			
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**TIPO CAMPO**	**LUNGHEZZA MAX**
A1(1)	Tipo record	A	1
A2(2)	Separatore	A	1
A3(3)	Codice fiscale concessionario	AN	16
A4(2)	Separatore	A	1
A5(4)	Codice Mittente	A	1
A6(2)	Separatore	A	1
A7(5)	Anno di riferimento	N	4
A8(2)	Separatore	A	1
A9(6)	Periodo di riferimento	N	2
A10(2)	Separatore	A	1
A11(7)	Numero totale dei terzi incaricati presenti nel file	N	6
A12(2)	Separatore	A	1

Note:

(1) Valore possibile: "A"

(2) Il carattere separatore è il "#"

(3) Il campo se il codice è numerico deve essere completato con zeri a sinistra fino a riempimento di 11 caratteri

(4) Rappresenta il codice identificativo del concessionario

(5) Anno di riferimento

(6) i valori possibili sono: 01,02,03,04,05,06 per i periodi contabili di riferimento e 00 per il saldo annuale

(7) indica il numero totale di record di tipo 'B' presenti nel file

II) Record B: dati contabili del terzo incaricato

CAMPI CONTENUTI NEL RECORD			
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**TIPO CAMPO**	**LUNGHEZZA MAX**
B1[1]	Tipo record	A	1
B2[2]	Separatore	A	1
B3[3]	Codice fiscale del terzo incaricato	AN	16
B4[2]	Separatore	A	1
B5[4]	Importo trasferito a titolo di PREU al concessionario	N	15
B6[2]	Separatore	N	1
B7[5]	Data di effettuazione del trasferimento	N	8
B8[2]	Separatore	N	1

Note:

[1] Valore possibile: "B"

[2] Il carattere separatore è il "#"

[3] Il campo se il codice è numerico deve essere completato con zeri a sinistra fino a riempimento di 11 caratteri

[4] Importo espresso in eurocent

[5] La data è espressa nel formato GGMMAAAA

III) Record C: chiusura del file

CAMPI CONTENUTI NEL RECORD			
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**TIPO CAMPO**	**LUNGHEZZA MAX**
C1(1)	Tipo record	A	1
C2(2)	Separatore	A	1
C3(3)	Stringa di chiusura	A	4
C4(2)	Separatore	A	1

Note:

(1) Valore possibile: "C"

(2) Il carattere separatore è il "#"

(3) Valore possibile: "FINE"

IV) Record D: dati di autenticazione del concessionario

CAMPI CONTENUTI NEL RECORD			
CAMPO	**DESCRIZIONE**	**TIPO CAMPO**	**LUNGHEZZA MAX**
D1(1)	Tipo record	A	1
D2(2)	Separatore	A	1
D3(3)	Codice di autenticazione	AN	variabile
D4(2)	Separatore	A	1

Note:

(1) Valore possibile: "D"

(2) Il carattere separatore è il "#"

(3) Sequenza di caratteri ottenuta con le modalità descritte nel paragrafo "Codice di autenticazione" delle "Specifiche di comunicazione" applicate ai record da "A" a "C"

V) Criteri di accettazione del CD-ROM

AAMS effettua un primo controllo formale di leggibilità del CD prima di accettare il supporto e protocollarlo.

In fase di elaborazione del CD, le applicazioni informatiche di AAMS effettuano tutti i controlli, elencati al punto successivo, sui dati registrati nel CD prima di procedere all'acquisizione delle informazioni inviate dal concessionario, da utilizzare per la definizione della solidarietà del singolo terzo incaricato.

Si precisa che, in presenza di errori, il CD verrà acquisito parzialmente e verrà prodotto un prospetto contenente gli errori riscontrati. Tale prospetto sarà consegnato, unitamente al CD, all'incaricato del concessionario, che dovrà correggere tutti gli errori riscontrati e presentare un nuovo CD con le righe corrette.

VI) Controlli

La riga di dettaglio sarà scartata nei seguenti casi:

- assenza di un qualsiasi campo obbligatorio;
- codice fiscale del concessionario errato;
- codice fiscale del terzo incaricato errato o non presente in A.T.;
- data del trasferimento errata o incongruente.

07A08908

DECRETO 5 ottobre 2007.

Modalità di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale è effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, le cui modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che individua le unità previsionali di base del bilancio dello Stato e disciplina il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera h-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la riscossione mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Visto il comma 446, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, che disciplina il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti;

Ritenuta la necessità di attivare una procedura che permetta di trasmettere direttamente ai comuni le somme ricevute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed i relativi dati contabili necessari al loro riscontro;

Considerata la necessità di adeguare le modalità di versamento per le amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi si avvalgono del «Service personale tesoro», nonché le modalità di versamento delle ritenute sugli stipendi delle altre amministrazioni dello Stato e delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri;

Ritenuta la necessità di prevedere particolari modalità di versamento per gli enti sottoposti alla normativa di tesoreria unica, individuati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla citata legge 29 ottobre 1984, n. 720;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto del provvedimento

1. Con il presente decreto sono definite le modalità operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento in acconto ed a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sostituti d'imposta ed ai contribuenti per le imposte proprie.

Art. 3.

Modalità di versamento da parte dei soggetti privati

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato dai soggetti privati, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24 di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

2. Il versamento di cui al comma precedente è effettuato utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle entrate da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate.

3. L'Agenzia delle entrate attribuisce le somme di competenza a ciascun comune, nei tempi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Art. 4.

Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella A

1. Gli enti individuati nella tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalità e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 15 ottobre 2007.

2. Nei casi in cui la trasmissione della richiesta di pagamento è effettuata direttamente dall'ente, quest'ultimo comunica al tesoriere il versamento da effettuare specificandone la data di regolamento. Se trattasi di un ente sottoposto alle norme della tesoreria unica mista, il tesoriere provvede a prealimentare per tempo il sottoconto infruttifero del relativo conto di tesoreria unica.

3. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1, dell'art. 22, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché le tesorerie provinciali possano effettuare gli addebiti.

4. Nella data di regolamento richiesta dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma precedente, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria degli enti ed accredita le somme sulla contabilità speciale 1777, di cui al precedente comma.

5. Nell'ipotesi di incapienza dei predetti conti le tesorerie sono autorizzate a scritturare gli importi mancanti al conto sospeso collettivi, dandone avviso al tesoriere dell'ente affinché provveda al ripianamento.

Art. 5.

Modalità di versamento per gli enti individuati nella tabella B *titolari di conti presso la tesoreria centrale*

1. Gli enti individuati nella tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso la tesoreria centrale, trasmettono all'Agenzia delle entrate, con il flusso telematico di cui al precedente art. 4, comma 1, la richiesta di pagamento degli

importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, suddivisi per i comuni di riferimento.

2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, dopo aver verificato la correttezza formale del flusso, provvede ad inoltrare all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) ed alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalità da concordare tra l'Agenzia delle entrate, la Banca d'Italia e la Ragioneria generale dello Stato, il medesimo flusso contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilità speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonché tutti gli elementi necessari affinché I.Ge.P.A. possa disporre gli addebiti.

3. La Banca d'Italia riconosce l'importo complessivo indicato nel flusso dell'Agenzia delle entrate sulla contabilità speciale 1777, di cui al precedente comma, nel giorno lavorativo corrispondente alla data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate, scritturando il relativo importo in conto sospeso collettivi. Contemporaneamente all'invio del flusso telematico all'Agenzia delle entrate, ciascun ente inoltra ad I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale. I.Ge.P.A., dopo aver verificato la rispondenza degli importi delle richieste di prelevamento fondi con quelli indicati nel flusso trasmessogli dall'Agenzia delle entrate, emette gli ordini di prelevamento Fondi dai conti correnti degli enti, a favore della Banca d'Italia ai fini del ripianamento dell'importo scritturato in conto sospeso.

Art. 6.

Altri enti pubblici

1. Gli enti pubblici non compresi negli articoli 4 e 5 del presente decreto effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 7.

Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del «Service Personale Tesoro»

1. Le amministrazioni centrali dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del «Service Personale Tesoro», di seguito denominato S.P.T., e che sono titolari di conti correnti di tesoreria centrale, possono effettuare il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 5.

Art. 8.

Forze armate

1. Gli enti delle Forze armate e l'Arma dei carabinieri effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalità previste al precedente art. 3.

Art. 9.

Ripartizione delle somme a favore dei comuni

1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sulla contabilità speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», tra i diversi comuni, accreditando i rispettivi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermediari della riscossione per i versamenti eseguiti dai soggetti privati ovvero dagli enti di cui al precedente art. 6.

Art. 10.

Amministrazioni che si avvalgono del «Service Personale Tesoro»

1. Per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato si avvalgono delle procedure informatiche del S.P.T., le somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in acconto ed a saldo, sono versate direttamente ai comuni di riferimento, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio, emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, estinguibili mediante accreditamento sui conti correnti postali di cui al successivo art. 11.

2. Gli enti individuati nelle tabelle *A* e *B* allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al S.P.T., adottano, per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le medesime modalità indicate agli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Art. 11.

Accreditamento delle somme ai comuni

1. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco è predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ed è reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 12.

Coordinamento

1. Ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A08930

DECRETO 5 ottobre 2007.

Soppressione e messa in liquidazione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi e affidamento della liquidazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il decreto legislativo C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni, che conferisce al Comitato interministeriale prezzi la potestà di istituire Casse conguaglio e stabilire le modalità delle relative contribuzioni e riconosce ai Comitati provinciali prezzi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i medesimi poteri e facoltà spettanti al Comitato interministeriale prezzi;

Vista la deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Genova del 21 giugno 1982, n. 21/1982, che ha istituito la Cassa conguaglio acquedotti genovesi con il compito di provvedere alla perequazione dei costi rapportati alle aziende acquedottistiche operanti nel comune di Genova al fine di mantenere l'unificazione delle tariffe idriche della città di Genova;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, concernente la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che ha istituito l'Autorità d'ambito territoriale col compito di assolvere all'attività di perequazione, prima di competenza della Cassa conguaglio acquedotti genovesi;

Visto il verbale n. 5/2006 del 4 dicembre 2006 con il quale il Comitato di gestione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi ha preso atto del venir meno delle funzioni della Cassa, assorbite dall'Autorità di ambito territoriale ai sensi della citata legge n. 36/1994;

Vista la deliberazione della Camera di commercio di Genova n. 302 del 21 dicembre 2006 che ha ratificato le decisioni del Comitato di gestione della Cassa conguaglio;

Visti gli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 98/1948 i quali dispongono che le casse e i fondi Conguaglio sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessate e del Ministero del tesoro e che per ogni Cassa è nominato un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del Tesoro;

Visto l'art. 1 della citata legge n. 1404/1956 il quale stabilisce: «Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, o che si trovano in condizioni economico di grave dissesto o sono nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalità stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari»;

Visti l'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 1404/1956 e l'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 in base ai quali i provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti soggetti a vigilanza dello Stato, interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, sono di competenza del Ministro per il tesoro;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 89, della legge n. 266/2005, così come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge n. 296/2006, concernente la soppressione dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché il rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o più Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007 con il quale vengono attribuite le competenze del soppresso IGED all'Ispettorato generale di Finanza;

Ravvisata l'urgenza di dover procedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della citata legge n. 1404/1956, alla soppressione e messa in liquidazione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi e all'affidamento della liquidazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza;

Decreta:

A far data dal 1° aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, la Cassa conguaglio acquedotti genovesi è soppressa e posta in liquidazione.

Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo dell'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

07A08906

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 settembre 2007.

Scioglimento della società cooperativa «La Terza Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 28 giugno 2006 relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Terza Società Cooperativa Edilizia a r.l.» con sede in Roma, costituita in data 25 marzo 1972 con atto a rogito del notaio dott. Romano Luigi in Nettuno - REA n. 375156, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Francesco Mori, nato a Roma l'11 agosto 1970 e residente a Roma in via G. Keplero n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 settembre 2007

Il Ministro: BERSANI

07A08919

DECRETO 24 settembre 2007.

Scioglimento, senza nomina del liquidatore, di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visti i decreti del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 concernenti la determinazione del limite temporale e dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per gli enti cooperativi del 13 marzo 2007 di delega di firma al dirigente della Divisione V;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241 del 1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2007

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
1	SOC,COOP. DA.CA.L. P.S.C.	S.ANASTASIA (NA)	CAMPANIA	04262811211	05/09/2002
2	SOC.COOP. ISOLABELLA 2001	NAPOLI	CAMPANIA	07019510630	04/03/1996
3	SOC.COOP. AGRICAUDIUM COOP. AGR.	MONTESARCHIO (BN)	CAMPANIA	00887760627	06/10/1989
4	SOC.COOP. ARSCA ARCAU	CASERTA	CAMPANIA	06705250634	19/09/1994
5	SOC.COOP. VILLA COSTRUZIONI	VILLA DI BRIANO (CE)	CAMPANIA	02063730614	08/02/1993
6	SOC.COOP. L'AQUILONE SOC. CONSORTILE	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	03919310650	26/06/2002
7	SOC.COOP. IL QUADRIFOGLIO	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03678660659	31/05/2000
8	SOC.COOP. REGGIA STRUZZI P.S.C.	CAIAZZO (CE)	CAMPANIA	02351350612	13/06/1996
9	SOC.COOP. C.O.G.COOP.OCCUP.GIOV G. PASTORE O	OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)	CAMPANIA	01035820651	09/11/1977
10	SOC.COOP. TRASPORTI D.O.C. P.S.C.	ANGRI (SA)	CAMPANIA	03731760652	07/12/2000
11	SOC.COOP. FEMAP COOP.VA SOCIALE	PAGANI (SA)	CAMPANIA	04142760653	24/05/2004
12	SOC.COOP. AGRICOLA 2000	OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)	CAMPANIA	03769520655	11/03/2001
13	SOC.COOP. GT.NA. P.S.C.	BATTIPAGLIA (SA)	CAMPANIA	03985380652	05/02/2003
14	SOC.COOP. TIRRENIA AGRICOLA	GIUNGANO (SA)	CAMPANIA	02242670657	17/04/1986
15	SOC.COOP. AURORA	CAPACCIO (SA)	CAMPANIA	03139860658	26/02/1996
16	SOC.COOP. LA SPECOLA P.S.C.	SAPRI (SA)	CAMPANIA	03732550656	22/12/2000
17	SOC.COOP. TRASPORTI INTERCOSTIERA AMALFITANA	MINORI (SA)	CAMPANIA	00524200656	06/06/1976
18	SOC.COOP. MAGIC SERVICE	AGROPOLI (SA)	CAMPANIA	03899530657	28/03/2002
19	SOC.COOP. COOP.VA SOCIALE PADRE PIO	S.GIORGIO DEL SANNIO (BN)	CAMPANIA	01211210628	28/11/2000
20	SOC.COOP. TERRA NOSTRA SOC. COOP. SOCIALE	CERRETO SANNITA (BN)	CAMPANIA	01240990620	28/09/2001
21	SOC.COOP. NON SOLO ARTE SOC. COOP.	BENEVENTO	CAMPANIA	01333700621	30/12/2004
22	SOC.COOP. TECNOSERVIZI P.S.C.	SANT'AGATA DE' GOTI (BN)	CAMPANIA	01176090627	29/10/1999
23	SOC.COOP. EDIL CILENTO P.S.C.	MONTECORICE (SA)	CAMPANIA	03187940659	22/10/1996
24	SOC.COOP. C.M.V. P.S.C.	PIACENZA	EMILIA ROMAGNA	01005860182	15/01/1983
25	SOC.COOP. EUROSERVICES APPALTI E SERVIZI	BOLOGNA	EMILIA ROMAGNA	04324610379	13/01/1997
26	SOC.COOP. C.S.P. SERVIZI PACKAGING	ANZOLA DELL'EMILIA (BO)	EMILIA ROMAGNA	02187451204	13/06/2001
27	SOC.COOP. GENERAL SERVICE 2000	PIACENZA	EMILIA ROMAGNA	01197150335	14/10/1996
28	SOC.COOP. QUINTA DI MONTE OLIVIERO SOC.CCOP.	ROMA	LAZIO	04579891005	11/10/1993
29	SOC.COOP. ZONA CINEMATOGRAFICA	ROMA	LAZIO	08650170585	03/11/1988
30	SOC.COOP. PICARO FILM	ROMA	LAZIO	08427800589	28/04/1988
31	SOC.COOP. PRAMPOLINI COOP. EDILIZIA	ROMA	LAZIO	97004010589	13/10/1955
32	SOC.COOP. PERFETTA LETIZIA	ROMA	LAZIO	08385740587	25/03/1988
33	SOC.COOP. PAR.CO.SOC.COOP.PARCHEGGIATORI	ROMA	LAZIO	08629750582	20/10/1988

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.
34	SOC.COOP. MARCONI 37 COOP. DI CONSUMO	ROMA	LAZIO	04463731002	10/06/1993
35	SOC.COOP. LA CAROVANA DEI MONTI LEPINI P.S.C.	CARPINETO ROMANO (RM)	LAZIO	05880151005	12/11/1999
36	SOC.COOP. ITALIANA POLITECNICA	NETTUNO (RM)	LAZIO	08355170583	15/02/1988
37	SOC.COOP. COOP. AGRICOLA L'ARABA FENICE	ROMA	LAZIO	08338930582	25/02/1988
38	SOC.COOP. IST.COOP.NE EDIL.(I.C.E.ITALIA)CONS.ED.	ROMA	LAZIO	08579280580	15/07/1988
39	SOC.COOP. ANAGNINA 73 Z 5 B COOP. EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03597111008	16/02/1989
40	SOC.COOP. ARNIA P.S.C.	ROMA	LAZIO	06814531007	09/11/2001
41	SOC.COOP. CITY 18	ROMA	LAZIO	08509770585	05/07/1988
42	SOC.COOP. GECOOP P.S.C.	VITERBO	LAZIO	01604590560	26/01/1999
43	SOC.COOP. COOP. SOCIALE A RUOTE LIBERE	ACQUAPENDENTE (VT)	LAZIO	01787420569	08/06/2004
44	SOC.COOP. GLOBAL SERVICE	ROMA	LAZIO	05761731008	26/04/1999
45	SOC.COOP. SERVICES INTERNATIONAL TOURS	ROMA	LAZIO	05273671007	20/03/1997
46	SOC.COOP. SC.&CO.SOC.CIVILE COOP.NE-COOP.SOC.	ROMA	LAZIO	06089311002	20/04/2000
47	SOC.COOP. GALATTIA P.S.C.	ROMA	LAZIO	07101391006	21/05/2002
48	SOC.COOP. TORRIDONNE SERVIZI COOP. SOCIALE	ROMA	LAZIO	06613311007	09/05/2001
49	SOC.COOP. TREE	ROMA	LAZIO	05071721004	06/03/1996
50	SOC.COOP. LA SPIRALE SOC.CULTURALE COOP.VA	ROMA	LAZIO	03704560584	01/12/1979
51	SOC.COOP. VILLA GRECI COOP. EDILIZIA	TIVOLI (RM)	LAZIO	86006770589	02/04/1979
52	SOC.COOP. HABEAT SERVIZI	ROMA	LAZIO	06565211007	13/04/2001
53	SOC.COOP. LATEMAR COOP. EDILIZIA	ROMA	LAZIO	80153170586	11/09/1952
54	SOC.COOP. AFRICA MULTISERVICE P.S.C.	GUIDONIA MONTECELIO (RM)	LAZIO	07053991001	05/04/2002
55	SOC.COOP. LE DJOLOOF	ROMA	LAZIO	06681781008	02/07/2001
56	SOC.COOP. EURO - COOP	POMEZIA (RM)	LAZIO	11755940159	17/02/1996

07A08918

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 luglio 2007.

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che ha previsto l'istituzione di un'apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in favore di lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale;

Visto l'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha previsto, tra l'altro, l'estensione, agli iscritti alla predetta gestione separata, della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico contributo fissato nella misura dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che, nell'estendere agli iscritti alla predetta gestione separata la tutela contro il rischio di malattia in caso di degenza ospedaliera, ha imputato anche tale onere alle risorse derivanti dal gettito del citato contributo dello 0,5 per cento;

Visto l'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha interpretato il citato art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997, nel senso che la tutela ivi prevista relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno alla maternità ed alla paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

Visto il decreto interministeriale 4 aprile 2002, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1998, è stata stabilita la corresponsione di un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa in favore delle madri lavoratrici iscritte alla predetta gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento ai sensi del suddetto art. 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 1, comma 791, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per disciplinare l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 22 del citato decreto legislativo n. 151 del 2001, a tutela e sostegno della maternità delle lavoratrici iscritte alla gestione separata sopra indicata, nei limiti delle risorse rivenienti dallo specifico gettito contributivo da determinare con il medesimo decreto;

Vista la valutazione espressa dall'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzata alla quantificazione degli oneri derivanti dall'estensione alle lavoratrici iscritte alla suddetta gestione separata degli articoli 17 e 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, nonché alla conseguente individuazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva necessaria alla loro copertura;

Ritenuto di dover procedere all'emanazione del predetto decreto previsto dall'art. 1, comma 791, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. Il divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è esteso ai committenti di lavoratrici a progetto e categorie assimilate iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito definita «gestione separata», nonché agli associanti in partecipazione, a tutela delle associate in partecipazione iscritte alla gestione medesima.

Art. 2.

1. Le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all'indennità di maternità a condizione che l'astensione effettiva dall'attività lavorativa nei periodi di cui all'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sia attestata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 3.

1. L'estensione del divieto di adibire al lavoro le donne, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica:

a) integralmente nei confronti delle lavoratrici di cui all'art. 1;

b) limitatamente al comma 2, lettera *a)*, del predetto art. 17, nei confronti delle lavoratrici esercenti attività libero professionale di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.

Art. 5.

1. Alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata, tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'indennità è corrisposta anche per i periodi di divieto anticipato di adibizione al lavoro e per i periodi di interdizione dal lavoro autorizzati ai sensi dell'art. 17 del predetto decreto legislativo n. 151 del 2001.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione dovuta alla gestione separata, maggiorata delle aliquote di cui all'art. 7.

3. L'indennità è corrisposta nella misura prevista dall'art. 4 del decreto 4 aprile 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2002, n. 136, e secondo le modalità ivi previste, previa attestazione di effettiva astensione dal lavoro da parte del lavoratore e del committente e resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Art. 6.

1. Per i periodi di astensione dal lavoro per i quali è corrisposta l'indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.

Art. 7.

1. Le prestazioni economiche previste dal presente decreto in favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono finanziate attraverso un'aliquota aggiuntiva, nella misura di 0,22 punti percentuali, della vigente aliquota dello 0,5 per cento prevista dall'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Tale aliquota aggiuntiva è dovuta da tutti gli iscritti alla gestione separata già destinatari della predetta aliquota dello 0,5 per cento.

Art. 8.

1. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato dall'I.N.P.S. a decorrere dal secondo anno di applicazione del presente decreto, si verificassero scostamenti rilevanti tra gettito contributivo e prestazioni erogate, l'aliquota dello 0,22 per cento di cui all'art. 7 sarà modificata con ulteriore provvedimento, al fine di consentire la copertura degli oneri sostenuti per le finalità di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 233

07A08931

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2007.

Interventi a favore della piccola pesca costiera.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art. 6, sostituisce l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 226/2001 e definisce la figura dell'imprenditore ittico;

Visto il Reg. CE 1860/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;

Considerato che è in corso di pubblicazione il nuovo Regolamento relativo all'applicazione degli aiuti *de minimis* per il settore della pesca che aumenta il limite massimo di aiuti erogabili agli imprenditori ittici;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 2007 istitutivo dell'Unità per la gestione dell'emergenza mucillagine;

Viste le numerose note pervenute da regioni ed enti locali, amministrazioni statali, e associazioni nazionali delle cooperative della pesca intese a segnalare il manifestarsi di fenomeni di fioritura algale (mucillagine);

Vista la relazione redatta dall'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM) in merito al fenomeno sopra indicato, attestante che dagli accertamenti condotti mediante anche la rilevazione aerea degli spazi di mare interessati sussistono ampie aree ricoperte dal fenomeno mucillagine;

Vista la nota presentata dall'ICRAM alla riunione dell'Unità per la gestione dell'emergenza mucillagine tenutasi in data 11 giugno 2007 attestante che la zona più colpita risulta essere la fascia costiera e gli effetti maggiori hanno riguardato le unità esercenti la piccola pesca;

Visto il verbale della riunione del 16 luglio della predetta Unità per la gestione dell'emergenza mucillagine, approvato all'unanimità, che indica quale strumento idoneo per ridurre gli effetti negativi del fenomeno mucillaginoso il Regolamento relativo agli aiuti *de minimis*, procedendo immediatamente alla corresponsione di contributi a fondo perduto per le unità abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro sei miglia iscritte negli uffici marittimi compresi tra Crotone e Pesaro;

Considerato che il predetto fenomeno registrato dai primi giorni di gennaio 2007 ha avuto gravi ripercussioni negative sui redditi delle imprese da pesca;

Ritenuto opportuno provvedere ad un parziale ristoro di tali imprese, nel quadro degli aiuti *de minimis* consentiti dall'Unione europea, per i danni subiti nel periodo gennaio aprile 2007 a seguito dei predetti fenomeni;

Decreta:

Art. 1.

Per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attività di pesca in acque marittime è disposta la dotazione di spesa di € 2.941.452,00, di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 226/2001, quale parziale ristoro per i danni subiti a causa dei fenomeni mucillaginosi riferiti al periodo gennaio aprile 2007.

Art. 2.

Per accedere ai contributi di cui al presente decreto, oltre a quanto previsto dall'art. 6, comma 7 del decreto legislativo n. 154/2004, gli imprenditori ittici devono essere iscritti nel registro delle imprese di pesca tenuti dalle competenti Capitanerie di porto. Inoltre devono essere armatori di unità da pesca iscritte in quarta categoria, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale fino 6 miglia dalla costa, munite di numero UE ed iscritte nei Registri navi minori e galleggianti tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro, Ancona, San Benedetto, Ortona, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro uffici dipendenti.

Sono escluse le unità abilitate all'esercizio della pesca con il sistema draga idraulica e traino per molluschi.

Per ottenere i contributi le predette unità devono essere state armate almeno 75 giorni nel corso dell'anno 2006.

Art. 3.

Con successivo decreto del Ministero verranno stabilite le modalità di attuazione e di pagamento degli interventi finanziari in favore dei soggetti indicati al precedente art. 2, determinati per singola unità produttiva in euro 580 per le unità iscritte in Compartimenti marittimi delle Marche e dell'Abruzzo e 1300 euro per le restanti unità, iscritte compartimenti indicati al precedente articolo.

Resta ferma la possibilità di avvalersi del Corpo delle capitanerie di porto per effettuare i predetti pagamenti.

Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 376

07A08904

DECRETO 3 agosto 2007.

Modalità di attuazione del decreto 25 luglio 2007 recante interventi a favore della piccola pesca costiera.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che all'art. 10 prevede incentivi finanziari per i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, che, all'art. 6, sostituisce l'art. 2 del citato decreto legislativo n. 226/2001 e definisce la figura dell'imprenditore ittico;

Visto il Reg. CE 875/07 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 2007 che concede contributi finanziari a fondo perduto a favore degli imprenditori ittici nazionali che esercitano l'attività di pesca in acque marittime;

Considerata la necessità di fissare le modalità di attuazione del citato decreto al fine di concedere i contributi previsti dall'art. 3 del predetto decreto per singola unità produttiva;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti beneficiari del presente decreto sono le imprese da pesca nazionali che esercitano l'attività di pesca in acque marittime con unità abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa, iscritte nei Registri navi minori e galleggianti tenuti dalle Capitanerie di porto di Pesaro, Ancona, San Benedetto, Ortona, Pescara, Termoli, Manfredonia, Molfetta, Bari, Brindisi, Gallipoli, Taranto e Crotone ovvero da loro uffici dipendenti.

L'importo del contributo *de minimis*, per singola unità produttiva, non potrà superare per il triennio di riferimento il limite massimo stabilito dai regolamenti comunitari.

Art. 2.

Le istanze, conformi all'allegato 1 al presente decreto, devono essere depositate o trasmesse tramite raccomandata a.r. all'ufficio di iscrizione delle unità, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Per le istanze trasmesse, entro i termini di cui al precedente comma, l'ufficio di iscrizione procede all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità e completezza della documentazione depositata.

Art. 3.

I benefici economici di cui all'art. 2 del decreto sono fruiti a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Servizio amministrativo logistico presso la Direzione marittima competente, sulla base dei prospetti di liquidazione redatti dalla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ha sede l'Ufficio marittimo di iscrizione dell'unità.

Il servizio amministrativo logistico, presso la Direzione marittima competente, emette ordini di pagamento in base al decreto di concessione e liquidazione redatto dalla competente Capitaneria di porto e secondo le richieste degli interessati.

Gli ordini di pagamento di cui al precedente comma 1 sono disposti, preferibilmente, a mezzo di accreditamento in conto corrente bancario o postale indicati dal richiedente o tramite assegno circolare.

Avverso i provvedimenti adottati dalle Capitanerie di porto sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle leggi vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2007

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO 1

Al UFFICIO MARITTIMO
DI

Il sottoscritto_____________________________, nato a ___________________(____) il_________
(CF___________________) in qualità di _______________________________dell'impresa di pesca
____ partita IVA_________________________________

CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare del contributo di cui al decreto ministeriale 25 luglio 2007 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- che l'impresa di pesca è iscritta al Registro delle Imprese di pesca di __________________ al n._______
- che l'impresa di pesca è armatrice della/e unità retro indicata/e (indicare anche numero UE);
- che le unità retro indicate sono in possesso della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità per l'esercizio della pesca costiera locale entro 6 miglia;
- che le unità sono state armate per 75 giorni nel corso dell'anno 2006.

A tal fine comunica le seguenti coordinate:
conto corrente n.______________________________intestato a __________________________presso ____codice ABI____________________________ codice CAB_____________IBAN______________________________________.

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del D.lgs 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

(LUOGO E DATA)

IL RICHIEDENTE

Si allega:

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità
2) Fotocopia del Ruolino di equipaggio
3) Fotocopia Licenza di pesca

Nome Nave: ____
Numero UE: ________________ GT:___________ iscritta al n° ____________ dei RR.NN.MM.GG. di ____
con licenza di pesca e/o attestazione provvisoria in corso di validità n° _________ rilasciata in data __________;

07A08905

DECRETO 5 ottobre 2007.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Bio 7 Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CEE) n. 2676/90 della commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il Regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 151 del 30 giugno 2004 con il quale al laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara n. 5, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo del'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 18 settembre 2007;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 luglio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Bio 7 Srl, ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 luglio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 metodo II
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13 (par. 5.1 + 5.2 + 6)
Anidride Solforosa	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25 (par. 2.3)
Densità relativa a 20 ºC	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1 (par. 4.1 + 4.2.2 + 4.3.2)
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Litio	DM 12/03/1986 GU SO n. 161 14/07/1986 metodo XXX
Piombo	DM 12/03/1986 SO GU n. 161 14/07/1986 metodo XXXIV
Piombo	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 metodo XXXIV
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 (par. 3.1, 2 + 3.3 + 3.4 + 5.3)
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5 (par. 3.2.1 + 4) + allegato 13 (par. 5.2)

07A08896

DECRETO 5 ottobre 2007.

Protezione transitoria, accordata a livello nazionale, alla denominazione «Ficodindia di San Cono» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dal Consorzio di tutela del Ficodindia di San Cono, con sede in San Cono (Catania), via S. Allende n. 30, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Ficodindia di San Cono, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 16646 del 26 settembre 2007 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Consorzio di tutela del Ficodindia di San Cono, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Ficodindia di San Cono, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio di tutela del Ficodindia di San Cono, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Ficodindia di San Cono, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota protocollo n. 16646 del 26 settembre 2007, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Ficodindia di San Cono.

Art. 2.

La denominazione Ficodindia di San Cono è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione, trasmesso con nota n. 16646 del 26 settembre 2007 all'organismo comunitario competente e consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.it.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Ficodindia di San Cono, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08897

DECRETO 5 ottobre 2007.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Limone Interdonato Messina Jonica» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 novembre 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indica-

zioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 3 novembre 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 66158 del 16 ottobre 2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — legge Comunitaria 1999 — ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dell'Associazione di tutela Limone Interdonato di Sicilia con la quale è stato indicato per il controllo sulla denominazione Limone Interdonato Messina Jonica l'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via P. Borsellino n. 12/B;

Considerato che l'organismo Suolo e Salute Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Limone Interdonato Messina Jonica conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 28 settembre 2007;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via P. Borsellino n. 12/B, via S. Gaetano n. 74 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 3 novembre 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo Suolo e Salute Srl del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo Suolo e Salute Srl non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo Suolo e Salute Srl comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo Suolo e Salute Srl dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 3 novembre 2006 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Limone Interdonato Messina Jonica, venga apposta la dicitura:

«Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo Suolo e Salute Srl è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo Suolo e Salute Srl comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo Suolo e Salute Srl immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Limone Interdonato Messina Jonica rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione siciliana.

Art. 7.

L'organismo Suolo e Salute Srl è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 8.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2007, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro e non oltre trenta giorni dalla emanazione del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A08898

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2007.

Istituzione degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto,

Dispone:

Art. 1.

Istituzione e funzioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore

1. Entro il 31 dicembre 2007 sono istituiti, presso ciascuna direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e presso le direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate di Bolzano e Trento, gli Osservatori regionali per gli studi di settore.

2. Gli Osservatori regionali per gli studi di settore hanno la funzione di individuare, nell'ambito territoriale della Regione, l'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attività economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento.

3. Le specifiche condizioni di esercizio riguardano in particolare:

a) le modalità di svolgimento delle attività caratteristiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi;

b) le situazioni economiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi, caratterizzate da crisi così come da particolare sviluppo ed espansione;

c) le altre problematiche di varia natura, collegate all'ambito territoriale della Regione, che possano incidere in modo significativo sulla applicazione degli studi di settore.

Art. 2.

Composizione degli Osservatori regionali per gli studi di settore

1. Componenti degli Osservatori regionali per gli studi di settore sono:

a) il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate con funzione di presidente;

b) un dirigente della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza;

c) un dirigente o funzionario dell'Agenzia delle entrate per ciascuna provincia compresa nella Regione;

d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato, più rappresentative a livello regionale;

e) due rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche;

f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;

g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.

2. Gli Osservatori regionali sono costituiti con provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate. I componenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* del comma 1, sono designati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali più rappresentativi a livello regionale.

3. Il presidente può disporre la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio, di gruppi di lavoro per l'analisi e la valutazione di problematiche riguardanti specifiche aree territoriali o specifici settori di attività economiche.

4. L'Osservatorio regionale viene dotato di una segreteria composta da personale dell'Agenzia delle entrate designato dal presidente.

5. Ai componenti degli Osservatori regionali non spetta alcun compenso.

Art. 3.

Operatività degli Osservatori regionali per gli studi di settore

1. L'Osservatorio regionale si riunisce periodicamente presso la sede della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.

2. La convocazione viene disposta dal presidente e può essere chiesta anche dai singoli componenti dell'Osservatorio regionale.

3. Per ciascuna riunione viene redatto un verbale dal quale risultino tutte le situazioni portate all'attenzione dell'Osservatorio regionale e le eventuali richieste formulate dai componenti. Le questioni più rilevanti, trattate dall'Osservatorio regionale nonché le soluzioni proposte, sono trasmesse alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate e alla commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998. Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere predisposta una relazione sulle attività e le principali problematiche trattate nel corso dell'anno precedente da inviare alla Direzione centrale accertamento.

4. I componenti dell'Osservatorio regionale possono chiedere al presidente di acquisire elementi sulla applicazione degli studi di settore, in sede di accertamento, nell'ambito regionale. La richiesta può essere esclusivamente finalizzata ad agevolare la individuazione delle particolari condizioni di esercizio dell'attività di cui all'art. 1. I componenti possono altresì chiedere l'acquisizione di documentazione, nonché eventuali elaborazioni relative ai singoli settori economici. In quest'ultimo caso il presidente, valutata l'utilità della acquisizione ai fini delle competenze dell'Osservatorio, effettua la richiesta alla Direzione centrale accertamento.

5. Gli elementi emersi nelle riunioni dell'Osservatorio regionale formano oggetto di specifica valutazione da parte del presidente e, qualora ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi in sede di accertamento, potranno essere oggetto di apposite direttive nei confronti dei competenti uffici locali dell'Agenzia delle entrate, affinché ne tengano conto nell'ambito dell'attività di controllo. Le direttive impartite sono trasmesse, per conoscenza, alla Direzione centrale accertamento.

Art. 4.

Soppressione degli Osservatori provinciali

1. A far corso dalla data di istituzione dell'Osservatorio regionale sono soppressi tutti gli Osservatori provinciali della regione istituiti in attuazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 15 aprile 1999. La stessa disposizione opera con riguardo agli Osservatori provinciali delle province di Trento e Bolzano.

Motivazioni.

Il presente provvedimento prevede l'istituzione degli Osservatori regionali sugli studi di settore e la soppressione dei vigenti Osservatori provinciali. Ciò viene previsto per consentire un funzionamento più razionale ed efficiente oltre che per dare nuovo impulso all'attività di analisi sul funzionamento degli studi di settore a livello territoriale.

Viene prevista, altresì, su decisione del presidente dell'Osservatorio, la possibilità di costituire sottogruppi di lavoro al fine di analizzare e risolvere problemi legati a specifiche aree territoriali ovvero a specifici ambiti settoriali, anche avvalendosi di tecnici ed esperti del settore.

È previsto che gli Osservatori regionali si riuniscano periodicamente nel corso dell'anno per assicurare un'analisi costante delle attività economiche sul territorio e che comunichino alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate le questioni più rilevanti emerse nelle riunioni. Tale modalità consentirà l'immediata conoscenza a livello centrale delle problematiche locali e di eventuali elementi di rilevante interesse utile per la revisione degli studi.

Viene previsto, altresì, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'invio da parte di ciascun Osservatorio, di una relazione annuale contenente le principali questioni affrontate e le attività svolte nell'anno. I dati e le informazioni potranno essere utilizzati anche nell'analisi della territorialità degli studi di settore, per consentire una sempre maggiore rispondenza di tali strumenti alle realtà locali.

Gli Osservatori potranno segnalare eventuali anomalie applicative degli studi di settore o particolarità relative a determinate attività e, qualora ritenuti rilevanti dal presidente dell'Osservatorio, potranno essere portati a conoscenza dei competenti uffici locali dell'Agenzia delle entrate affinché ne tengano conto nell'ambito dell'attività di controllo.

Gli Osservatori regionali hanno, quindi, una funzione propositiva rilevante per l'applicazione degli studi, in quanto ne verificano l'adeguatezza ed il funzionamento a livello locale, proponendo gli aggiustamenti ed i correttivi necessari.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina degli studi di settore (normativa e prassi di riferimento):

decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-*bis*) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: «Istituzione degli studi di settore»;

legge 8 maggio 1998, n. 146: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario»;

decreto del direttore dell'Agenzia 15 aprile 1999: «Istituzione degli osservatori provinciali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali»;

decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: «Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore»;

circolare n. 96/E del 15 novembre 2001: «Osservatori provinciali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali. Compiti e modalità di funzionamento».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia: ROMANO

07A08920

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto direttoriale del 16 ottobre 2007:

Furnari Maria Grazia, notaio residente nel comune di Paternò (d.n. di Catania) è trasferito nel comune di Rovato (d.n. di Brescia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Oro Natalia, notaio residente nel comune di Randazzo (d.n. di Catania) è trasferito nel comune di Mascalucia (d.n. di Catania), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Croce Federica, notaio residente nel comune di Torino (d.n. di Torino) è trasferito nel comune di Lecco (d.n. di Como), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Signore Nicola, notaio residente nel comune di Manfredonia (d.n. di Foggia) è trasferito nel comune di Foggia (d.n. di Foggia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pierantoni Maurizio, notaio residente nel comune di Cesena (d.n. di Forlì) è trasferito nel comune di Bellaria Igea Marina (d.n. di Forlì), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

De Paola Gianluigi, notaio residente nel comune di Montecatini Terme (d.n. di Firenze) è trasferito nel comune di Livorno (d.n. di Livorno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tamburrino Raffaele, notaio residente nel comune di Roma (d.n. di Roma) è trasferito nel comune di Capannori (d.n. di Lucca), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tumbiolo Antonino, notaio residente nel comune di Lucca (d.n. di Lucca) è trasferito nel comune di Pietrasanta (d.n. di Lucca), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Greco Raffaele, notaio residente nel comune di Rovereto (d.n. di Trento) è trasferito nel comune di Pegognaga (d.n. di Mantova), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santoro Salvatore, notaio residente nel comune di Lipari (d.n. di Messina) è trasferito nel comune di Messina (d.n. di Messina), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maccagno Giovanni, notaio residente nel comune di Mondovì (d.n. r. di Cuneo Alba Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel comune di Milano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Polimeno Anna, notaio residente nel comune di Torino (d.n. di Torino) è trasferito nel comune di Milano (d.n. di Milano), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Romano Carmine, notaio residente nel comune di Spinazzola (d.n. di Trani) è trasferito nel comune di Napoli (d.n. di Napoli), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Vignola Gabriella, notaio residente nel comune di Potenza Picena (d.n. di Macerata) è trasferito nel comune di Napoli (d.n. di Napoli), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Salomoni Mariateresa, notaio residente nel comune di Cremona (d.n. di Cremona) è trasferito nel comune di Belgioioso (d.n.r. di Pavia Vigevano e Voghera), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tonalini Paolo, notaio residente nel comune di Pavia (d.n.r. di Pavia Vigevano e Voghera) è trasferito nel comune di Stradella (d.n.r. di Pavia Vigevano e Voghera), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cavalaglio Lorenzo, notaio residente nel comune di Mortegliano (d.n. di Udine) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bissi Federico, notaio residente nel comune di Montorio al Vomano (d.n. r. di Teramo e Pescara) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rizzo Cinzia, notaio residente nel comune di Arcidosso (d.n. di Grosseto) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Orlandi Fabio, notaio residente nel comune di Vigo di Fassa (d.n. di Trento) è trasferito nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Farinaro Pasquale, notaio residente nel comune di Cisterna di Latina (d.n. di Latina) è trasferito nel comune di Roma (d.n. r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pantano Valerio, notaio residente nel comune di Roma (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel comune di Civitavecchia (d.n.r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Golia Gianmarco, notaio residente nel comune di Ceglie Messapica (d.n. di Brindisi) è trasferito nel comune di Colleferro (d.n. r. di Roma Velletri e Civitavecchia), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Liegro Domenico, notaio residente nel comune di Ponte Dell'Olio (d.n. di Piacenza) è trasferito nel comune di Camerota (d.n. di Salerno), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mariano Claudio, notaio residente nel comune di Capriati a Volturno (d.n. di Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel comune di Teano (d.n. di Santa Maria Capua Vetere), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Quartuccio Donatella, notaio residente nel comune di Pianella (d.n.r. di Teramo e Pescara) è trasferito nel comune di Pescara (d.n.r. di Teramo e Pescara), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pagano Patrizia, notaio residente nel comune di Lavis (d.n.r. di Trento e Rovereto) è trasferito nel comune di Cles (d.n.r. di Trento e Rovereto), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Scioli Giuseppe, notaio residente nel comune di Agordo (d.n.r. di Treviso) è trasferito nel comune di Montebelluna (d.n. di Treviso), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Avitabile Claudio, notaio residente nel comune di Bardolino (d.n. di Verona) è trasferito nel comune di Verona (d.n. di Verona), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magrelli Guido, notaio residente nel comune di Cologna Veneta (d.n. di Verona) è trasferito nel comune di San Bonifacio (d.n. di Verona), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Di Marco Gianfranco, notaio residente nel comune di Valdagno (d.n. di Vicenza) è trasferito nel comune di Vicenza (d.n. di Vicenza), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Galvalisi Fabio, notaio residente nel comune di Novara (d.n.r. di Novara e Vercelli) è trasferito nel comune di Appiano Gentile (d.n. di Como), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mobilio Giada, notaio residente nel comune di Gioia del Colle (d.n. di Bari) è trasferito nel comune di Massafra (d.n. di Taranto), a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

07A09029

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 16 ottobre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4150
Yen	165,17
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,526
Corona danese	7,4528
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69650
Fiorino ungherese	251,05
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7030
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7196
Nuovo leu romeno	3,3513
Corona svedese	9,1538
Corona slovacca	33,687
Franco svizzero	1,6753
Corona islandese	86,25
Corona norvegese	7,6660
Kuna croata	7,3235
Rublo russo	35,3050
Nuova lira turca	1,7314
Dollaro australiano	1,5929
Dollaro canadese	1,3878
Yuan cinese	10,6380
Dollaro di Hong Kong	10,9724
Rupia indonesiana	12819,90
Won sudcoreano	1297,84
Ringgit malese	4,7862
Dollaro neozelandese	1,8930
Peso filippino	62,755
Dollaro di Singapore	2,0767
Baht tailandese	44,424
Rand sudafricano	9,7399

Cambi del giorno 17 ottobre 2007

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4200
Yen	166,27
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,440
Corona danese	7,4539
Corona estone	15,6466

Lira sterlina	0,69730
Fiorino ungherese	250,44
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7029
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7021
Nuovo leu romeno	3,3437
Corona svedese	9,1456
Corona slovacca	33,625
Franco svizzero	1,6767
Corona islandese	85,28
Corona norvegese	7,6720
Kuna croata	7,3225
Rublo russo	35,3640
Nuova lira turca	1,7099
Dollaro australiano	1,5901
Dollaro canadese	1,3870
Yuan cinese	10,6719
Dollaro di Hong Kong	11,0099
Rupia indonesiana	12914,90
Won sudcoreano	1304,41
Ringgit malese	4,7932
Dollaro neozelandese	1,8886
Peso filippino	62,764
Dollaro di Singapore	2,0779
Baht tailandese	44,597
Rand sudafricano	9,6592

Cambi del giorno 18 ottobre 2007

Dollaro USA	1,4299
Yen	165,00
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5842
Corona ceca	27,447
Corona danese	7,4539
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69800
Fiorino ungherese	251,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7020
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,7107
Nuovo leu romeno	3,3635
Corona svedese	9,1530
Corona slovacca	33,548
Franco svizzero	1,6697
Corona islandese	85,54
Corona norvegese	7,6705
Kuna croata	7,3225
Rublo russo	35,5080
Nuova lira turca	1,7335
Dollaro australiano	1,6054
Dollaro canadese	1,3950
Yuan cinese	10,7401
Dollaro di Hong Kong	11,0833
Rupia indonesiana	13001,37
Won sudcoreano	1313,36
Ringgit malese	4,8123
Dollaro neozelandese	1,9132
Peso filippino	62,844
Dollaro di Singapore	2,0864
Baht tailandese	45,105
Rand sudafricano	9,7787

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

07A09086-07A09087-07A09088

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisinopril Ratiopharm»

Estratto determinazione n. 622 del 12 ottobre 2007

Medicinale: LISINOPRIL RATIOPHARM.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH, Graf-Arco Strasse, 3, 89070 Ulm (Germania).

Rappresentante per l'Italia: Ratiopharm Italia S.r.l., viale Monza, 270 - Milano;

Confezioni:

5 mg compresse 1 compressa in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426018/M (in base 10), 13Q4V2 (in base 32);

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426020/M (in base 10), 13Q4V4 (in base 32);

5 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426032/M (in base 10), 13Q4VJ (in base 32);

5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426044/M (in base 10), 13Q4VW (in base 32);

5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426057/M (in base 10), 13Q4W9 (in base 32);

5 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426069/M (in base 10), 13Q4WP (in base 32);

5 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426071/M (in base 10), 13Q4WR (in base 32);

5 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426083/M (in base 10), 13Q4X3 (in base 32);

5 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426095/M (in base 10), 13Q4XH (in base 32);

5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426107/M (in base 10), 13Q4XV (in base 32);

5 mg compresse 400 (10×40) compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426119/M (in base 10), 13Q4Y7 (in base 32);

5 mg compresse 500 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426121/M (in base 10), 13Q4Y9 (in base 32);

5 mg compresse 250 compresse in flacone PP - A.I.C. n. 037426133/M (in base 10), 13Q4YP (in base 32);

20 mg compresse 1 compressa in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426145/M (in base 10), 13Q4Z1 (in base 32);

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426158/M (in base 10), 13Q4ZG (in base 32);

20 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426160/M (in base 10), 13Q4ZJ (in base 32);

20 mg compresse 28 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426172/M (in base 10), 13Q4ZW (in base 32);

20 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426184/M (in base 10), 13Q508 (in base 32);

20 mg compresse 30×1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426196/M (in base 10), 13Q50N (in base 32);

20 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426208/M (in base 10), 13Q510 (in base 32);

20 mg compresse 56 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426210/M (in base 10), 13Q512 (in base 32);

20 mg compresse 98 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426222/M (in base 10), 13Q51G (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426234/M (in base 10), 13Q51U (in base 32);

20 mg compresse 400 (10×40) compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426246/M (in base 10), 13Q526 (in base 32);

20 mg compresse 500 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426259/M (in base 10), 13Q52M (in base 32);

20 mg compresse 250 compresse in flacone PP - A.I.C. n. 037426261/M (in base 10), 13Q52P (in base 32);

5 mg compresse 30×1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426273/M (in base 10), 13Q531 (in base 32);

5 mg compresse 100 compresse in flacone PP - A.I.C. n. 037426285/M (in base 10), 13Q53F (in base 32);

20 mg compresse 100 compresse in flacone PP - A.I.C. n. 037426297/M (in base 10), 13Q53T (in base 32);

5 mg compresse 100×1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426309/M (in base 10), 13Q545 (in base 32);

20 mg compresse 100×1 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426311/M (in base 10), 13Q547 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa da 5 mg, 20 mg contiene:

principio attivo: 5 mg, 20 mg di lisinopril diidrato;

eccipienti: Lisinopril ratiopharm 5 mg compresse: Mannitolo, Calcio fosfato dibasico diidrato, amido di mais pre-gelatinizzato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato.

eccipienti:

Lisinopril ratiopharm 20 mg compresse: mannitolo, calcio fosfato dibasico diidrato, amido di mais pre-gelatinizzato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

Lisinopril ratiopharm 20 mg compresse: mannitolo, calcio fosfato dibasico diidrato, amido di mais pre-gelatinizzato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato, ossido di ferro (III), ossido di ferro (II,III), idrossido di ferro (III, E 172).

Prodotto e controllato da: Actavis hf. - Reykjavikurvegur 78, IS-222 Hafnarfjoraur (Islanda) - Merckle GmbH - Ludwig-Merckle Strasse 3 - D-89143 Blaubeuren (Germania).

Confezionato da: Actavis hf. - Reykjavikurvegur 78, IS-222 Hafnarfjoraur (Islanda) - Merckle GmbH - Ludwig-Merckle Strasse 3 - D-89143 Blaubeuren (Germania) - Cardinal Health Germany GmbH - Steinbeisstrasse 2, 73614 Schorndorf (Germania) - Sofarimex - Indústria Quimica e Farmaêutica, Lda., «Av.» Das Indústrias - alto de Col aride, Agualva 2735-213 Cacém, Portugal.

Rilasciato da: Merckle GmbH - Ludwig-Merckle Strasse 3 - D-89143 Blaubeuren (Germania).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ipertensione arteriosa;

trattamento dell'insufficienza cardiaca sintomatica;

trattamento a breve termine (6 settimane) di pazienti emodinamicamente stabili entro 24 ore dalla comparsa di infarto miocardio acuto;

complicazioni renali da diabete mellito.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426020/M (in base 10) 13Q4V4 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,83;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,67.

Confezione:

20 mg compresse 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 037426158/M (in base 10), 13Q4ZG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,91;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,11.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08909

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxaliplatino Ebewe»

Estratto determinazione n. 623 del 12 ottobre 2007

Medicinale: OXALIPLATINO EBEWE.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l., viale SS. Pietro e Paolo, 50 - 00144 Roma.

Confezioni:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 50 mg - A.I.C. n. 037876012/M (in base 10), 143W9D (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 100 mg - A.I.C. n. 037876024/M (in base 10), 143W9S (in base 32);

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 150 mg - A.I.C. n. 037876036/M (in base 10), 143WB4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione ricostituita contiene:

principio attivo: 5 mg di oxaliplatino;

eccipienti: lattosio monoidrato.

Produzione rilascio dei lotti e controllo dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG Mondseestr 11 4866 Unterach Austria.

Confezionamento secondario: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg KG Mondseestr 11 4866 Unterach Austria.

Produzione: Oncotec Pharma Produktion GmbH Streetzer Weg 15 a 06862 Rodleben/OT Tornau. Germania.

Indicazioni terapeutiche: Oxaliplatino in combinazione con 5-fluorouracile (5-FU) e acido folinico (AF) è indicato per il:

trattamento adiuvante del colon allo stadio III (C di Duke) dopo asportazione completa del tumore primario;

trattamento del cancro colorettale metastatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 50 mg - A.I.C. n. 037876012/M (in base 10), 143W9D (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 136,74 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 225,67 euro.

Confezione:

5 mg/ml polvere per soluzione per infusione 1 flaconcino in vetro 100 mg - A.I.C. n. 037876024/M (in base 10), 143W9S (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 273,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 451,22 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08910

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Doxazosin Winthrop»

Estratto determinazione n. 624 del 12 ottobre 2007

Medicinale: DOXAZOSIN WINTHROP.

Titolare A.I.C.: Winthrop Pharmaceuticals Italia S.r.l., viale Bodio, 37/b - 20158 Milano.

Confezioni:

2 mg compresse 10x3 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037618016/M (in base 10), 13W0C0 (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister EAV PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037618028/M (in base 10), 13W0CD (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037618030/M (in base 10), 13W0CG (in base 32);

2 mg compresse 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037618042/M (in base 10), 13W0CU (in base 32);

2 mg compresse 500 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037618055/M (in base 10), 13W0D7 (in base 32);

4 mg compresse 10x3 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037618067/M (in base 10), 13W0DM (in base 32);

4 mg compresse 50 compresse in blister EAV PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037618079/M (in base 10), 13W0DZ (in base 32);

4 mg compresse 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037618081/M (in base 10), 13W0F1 (in base 32);

4 mg compresse 100 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037618093/M (in base 10), 13W0FF (in base 32);

4 mg compresse 500 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037618105/M (in base 10), 13W0FT (in base 32);

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037618117/M (in base 10), 13W0G5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa da 2 e 4 mg contiene:

principio attivo: 2,43 mg di doxazosin mesilato equivalente a 2 mg di doxazosin e 4,85 mg di doxazosin mesilato equivalente a 4 mg di doxazosin;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, sodio amido glicolato, magnesio stearato, laurilsolfato di sodio, silice colloidale anidra e giallo tramonto FCF (E110).

Produzione: Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH & Co. KG Gollstrasse 1, 84529 Tittmoning (Germania).

Confezionamento: MPF B.V. Appelhof 13, 8465 RX Ouhehaske (Olanda).

Rilascio dei lotti: Synthon B.V. Microweg 22, 6545 CM Nijmegen (Olanda) - Synthon Hispania S.L. Castello' 1, Poligono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa essenziale. Doxazosin Winthrop è indicato per il trattamento dei sintomi clinici dell'iperplasia prostatica benigna (BPH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2 mg compresse 10x3 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037618016/M (in base 10), 13W0C0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,79 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,86 euro.

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037618030/M (in base 10), 13W0CG (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,79 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,86 euro.

Confezione:

4 mg compresse 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 037618117/M (in base 10), 13W0G5 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,19 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 11,87 euro.

classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08911

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Frilans»

Estratto determinazione n. 625 del 12 ottobre 2007

Medicinale: FRILANS.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. s.r.l. - Strada Solaro, 75-77 18038 Sanremo (Imperia).

Confezioni:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079011/M (in base 10), 13CKZ3 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079023/M (in base 10), 13CKZH (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079035/M (in base 10), 13CKZV (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079047/M (in base 10), 13CL07 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079050/M (in base 10), 13CL0B (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079062/M (in base 10), 13CL0Q (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079074/M (in base 10), 13CL12 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079086/M (in base 10), 13CL1G (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079098/M (in base 10), 13CL1U (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079100/M (in base 10), 13CL1W (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079112/M (in base 10), 13CL28 (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079124/M (in base 10), 13CL2N (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079136/M (in base 10), 13CL30 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079148/M (in base 10), 13CL3D (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 28 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079151/M (in base 10), 13CL3H (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 49 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079163/M (in base 10), 13CL3V (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 56 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079175/M (in base 10), 13CL47 (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 98 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079187/M (in base 10), 13CL4M (in base 32);

15 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079199/M (in base 10), 13CL4Z (in base 32);

30 mg capsule rigide gastroresistenti 7 capsule in blister OPA/AL/PVC-AL - A.I.C. n. 037079201/M (in base 10), 13CL51 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente.

Composizione: ogni capsula da 15 mg contiene:

principio attivo: 15 mg di lansoprazolo;

eccipienti: zucchero sfere (saccarosio e amido di mais), povidone, sodio fosfato dibasico diidrato, sodio laurilsolfato, acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30%, talco, macrogol, titanio diossido (E171), polisorbato 80, gelatina, ossido di ferro rosso.

Composizione: ogni capsula da 30 mg contiene:

principio attivo: 30 mg di lansoprazolo;

eccipienti: zucchero sfere (saccarosio e amido di mais), povidone, sodio fosfato dibasico diidrato, sodio laurilsolfato, acido metacrilico-etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30%, talco, macrogol, titanio diossido (E171), polisorbato 80, gelatina.

Prodotto e controllato da:

Millmount Healthcare Ltd, Units 5-7, Navan Enterprise Centre, Trim Road, Navan, Co.Meath, Irlanda;

Krka d.d., Novo Mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo Mesto, Slovenia;

Pharmathen Pharmaceutical Industry, 6, Dervenakion Str. 153 51 Pallini Attikis, Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento dell'ulcera gastrica e duodenale;

trattamento dell'esofagite da reflusso;

profilassi dell'esofagite da reflusso;

trattamento delle ulcere gastriche e duodenali benigne associate all'uso di FANS in pazienti che necessitano di un trattamento continuativo a base di FANS;

profilassi delle ulcere gastriche e duodenali associate all'uso di FANS in pazienti a rischio (vedere paragrafo 4.2) che necessitano di una terapia continuata;

malattia da reflusso gastroesofageo sintomatica;

sindrome di Zollinger-Ellison.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

15 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079011/M (in base 10), 13CKZ3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» (nota 1-48);

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,09;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 5,10.

Confezione:

30 mg capsule rigide gastroresistenti 14 capsule in contenitore HDPE - A.I.C. n. 037079050/M (in base 10), 13CL0B (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A» (nota 1-48);

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,73;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,46.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08912

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Estalis Sequi»

Estratto determinazione n. 626 del 12 ottobre 2007

Medicinale: ESTALIS SEQUI.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.A., Largo Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese);

Confezioni:

cerotti transdermici 4 cerotti fase 50 mcg/24 h + 4 cerotti fase II 50+250 mcg/24 h - A.I.C. n. 034209039/M (in base 10), 10MZ8H (in base 32);

cerotti transdermici 12 cerotti fase 50 mcg/24 h + 12 cerotti fase II 50+250 mcg/24 h - A.I.C. n. 034209041/M (in base 10), 10MZ8K (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Composizione: ogni cerotto contiene: Fase I:

principio attivo: estradiolo emiidrato equivalente a 0,78 mg di estradiolo in un cerotto da 5 cm_2 che rilascia una quantità nominale di estradiolo di 50 mcg in 24 ore;

Fase II:

principio attivo: estradiolo emiidrato equivalente a 0,51 mg di estradiolo e 4,80 mg di noretisterone acetato in un cerotto da 16 cm_2 che rilascia 50 microgrammi di estradiolo e 250 microgrammi di noretisterone acetato in 24 ore;

eccipienti: Fase I: Matrice adesiva: matrice adesiva acrilica al silicone, alcool oleico, glicole dipropilenico, povidone;

strato di copertura: film coestruso di copolimero di etilene/vinilacetato, polietilene, copolimero di vinilidene/vinilcloruro, diossido di silicone/titanio diossido;

lamina di rilascio: film di poliestere rivestito da fluoropolimero;

eccipienti Fase II: Matrice adesiva: matrice adesiva acrilica ed al silicone, povidone, acido oleico, glicole dipropilenico;

Strato di copertura: film di poliestere;

Lamina di rilascio: film di poliestere rivestito da fluoropolimero.

Produzione e confezionamento:

Noven Pharmaceuticals Inc. 11960 SW 144th street Miami Florida - 33186 USA

Controllo:

International Service Laboratory;

Novartis International Pharmaceuticals Ltd;

Branch Ireland Ringaskiddy Country Cork Irlanda;

Novartis Pharma S.A.S. Site Industriel de Humingue 26 Rue del la Chapelle F - 68330 Huningue Francia;

Rilascio lotti: Novartis Farma S.p.A., via Provinciale Schito 131 - Torre Annunziata (Napoli);

Indicazioni terapeutiche:

terapia ormonale sostitutiva (TOS) per sintomi da carenza estrogenica in donne in post menopausa;

prevenzione dell'osteoprosi in donne in postmenopausa ad alto rischio di future fratture che presentano intolleranze o controindicazioni specifiche ad altri farmaci autorizzati per la prevenzione dell'osteoporosi;

La terapia è indicata per donne in menopausa da piu'di un anno.

L'esperienza nel trattamento di donne di età superiore ai 65 anni è limitata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

Cerotti transdermici 4 cerotti fase 50 mcg/24 h + 4 cerotti fase II 50+250 mcg/24 h - A.I.C. n. 034209039/M (in base 10), 10MZ8H (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 7,27 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 12,00 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08913

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Ratiopharm Italia»

Estratto determinazione n. 627 del 12 ottobre 2007

Medicinale: FLUCONAZOLO RATIOPHARM ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., Viale Monza, 2709 - 20128 Milano;

Confezioni:

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037792013/M (in base 10), 141B8F (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037792025/M (in base 10), 141B8T (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037792037/M (in base 10), 141B95 (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037792049/M (in base 10), 141B9K (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037792052/M (in base 10), 141B9N (in base 32);

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcino di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037792064/M (in base 10), 141BB0 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml di soluzione per infusione contiene:

principio attivo: 2 mg di fluconazolo;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili;

Produzione:

Thera Select GmbH Hermann-Burknardt Strasse 3 - 72793 Pfullingen Germany;

Merckle GmbH Ludwig Merckle strasse 3 - 89143 Blaubeuren Germany.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni micotiche causate da lieviti (Candida e criptococchi) in particolare:

a) candidasi sistemiche, incluse candidemia, candiduria, candidasi disseminante ad altre forme invasive di infezioni da Candida tra cui peritonite, endocardite e infezioni polmonari e dell'apparato urinario. Fluconazolo Ratiopharm Italia 2 mg/ml soluzione per infusione puo' essere somministrato a pazienti affetti da patologie maligne, a pazienti ricoverati presso unità di terapia intensiva e a pazienti sottoposti a terapie con agenti citotossici o con farmaci immunosoppressori.

b) Candiasi delle mucose gravi come:

candidasi orofaringea ed esofagea grave e particolarmente ricorrente;

candidasi broncopolmonare grave - non invasiva (mucosa del tratto respiratorio superiore.

c) Meningite criptococcica. Possono essere trattati pazienti normali o con un sistema immunitario compromesso (per es. pazienti affetti da AIDS o sottoposti a trapianto di organo). Fluconazolo Ratiopharm Italia 2 mg/ml soluzione per infusione puo'essere usato nella terapia di mantenimento per prevenire le recidive di infezioni criptococciche in pazienti affetti da AIDS.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037792013/M (in base 10), 141B8F (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,09 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 10,06 euro.

Confezione:

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 50 ml - A.I.C. n. 037792049/M (in base 10), 141B9K (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 30,45 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 50,25 euro.

Confezione:

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037792025/M (in base 10), 141B8T (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 11,04 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 18,23 euro.

Confezione:

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcini di vetro da 100 ml - A.I.C. n. 037792052/M (in base 10), 141B9N (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 55,20 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 91,10 euro.

Confezione:

2 mg/ml soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037792037/M (in base 10), 141B95 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 22,28 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 36,77 euro.

Confezione:

2 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcino di vetro da 200 ml - A.I.C. n. 037792064/M (in base 10), 141BB0 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 111,40 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 183,85 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08914

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oraqix»

Estratto determinazione n. 628 del 12 ottobre 2007

Medicinale: ORAQIX

Titolare A.I.C.: Dentsply Italia S.r.l., via A. Cavaglieri 26 - 00173 Roma;

Confezione:

25 mg/g + 25 mg/g gel periodontale 20 cartucce di vetro da 1,7 g - A.I.C. n. 037590015/M (in base 10), 13V4ZZ (in base 32);

Forma farmaceutica: gel periodontale.

Composizione: 1 g di gel contiene:

principio attivo: 25 mg di lidocaina e 25 mg di prilocaina;

eccipienti: polossamero 188 purificato, polossamero 407 purificato, acido cloridrico diluito per regolare il pH, acqua purificata.

Produzione: Recip Karlskoga AB Bjorkborn S-691 33 Karlskoga Svezia;

Indicazioni terapeutiche: Oraqix è indicato negli adulti per l'anestesia locale nelle tasche periodontali per le procedure diagnostiche e terapeutiche, come l'esplorazione, l'ablazione del tartaro e/o levigatura delle radici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

25 mg/g + 25 mg/g gel periodontale 20 cartucce di vetro da 1,7 g - A.I.C. n. 037590015/M (in base 10), 13V4ZZ (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A08915

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-247) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00